

# NEWSLETTER

<https://www.fpcgil.it/?home>



OTTOBRE 2021

INDICE

## **AGENZIA DELLE ENTRATE**

- Acquisto prima casa under 36

## **ARAN**

- Adesione al Fondo Perseo, l'Aran pubblica la modulistica
- Fondo Sirio-Perseo orientamenti applicativi

## **INPS CIRCOLARI E MESSAGGI**

- Assegno invalidità non spettante se si svolge attività lavorativa
- Smart working per i lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2021
- TFR e del TFS modalità di domanda di quantificazione finalizzata alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata
- Assegno temporaneo per i figli: richiesta di arretrati fino al 31 ottobre
- Invalidità civile, nuovo servizio online per l'invio della documentazione
- Cessione quinto pensione: aggiornati i tassi d'interesse

## **ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO**

- Maternità e interdizione anticipata: chiarimenti su congedo ante e post partum

## **MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- Aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici, firmato il protocollo.

## **MINISTERO DEL LAVORO**

- Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità
- Lavoratori fragili: smart working e tutele previdenziali

## **GAZZETTA UFFICIALE**

- Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.
- Dipartimento della Funzione Pubblica, recante Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
- Ministero degli Interni Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
- Linee guida per il coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa sociale

## PARERI

→ ARAN comunicazione di non adesione fondo PERSEO-SIRIO

## SENTENZE

- Riconoscimento delle differenze retributive in caso di superiore inquadramento nella pubblica amministrazione.
- Rapporto di lavoro pubblico. Permessi legge 104, convivenza

## AGENZIA DELLE ENTRATE

→ **ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36.** Circolare 14 ottobre 2021 n. 12/E

### Nota

L'art. 64 c. da 6 a 11 DL 73/2021 ("Sostegni-bis") prevede una nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di abitazione a favore dei soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a € 40.000,00.

Il beneficio è limitato agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis") e il 30 giugno 2022.

**Si consiglia di rivolgersi al CAF CGIL.**

## ARAN

→ **ADESIONE AL FONDO PERSEO, L'ARAN PUBBLICA LA MODULISTICA**

Al seguente link: <https://bit.ly/3hzdwt9> sono consultabili i documenti appositamente predisposti per facilitare l'applicazione dell'Accordo.

→ **FONDO SIRIO-PERSEO ORIENTAMENTI APPLICATIVI**

<https://www.aranagenzia.it/comunicati/12238-aggiornamenti-orientamenti-applicativi-adesione-al-fondo-perseo-sirio.html>

## INPS CIRCOLARI E MESSAGGI

→ **ASSEGNO INVALIDITÀ NON SPETTANTE SE SI SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA.** Messaggio 14 ottobre 2021 n. messaggio n. 3495.

### Nota

Lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto alla percezione dell'assegno mensile di invalidità.

L'assegno mensile di invalidità spetta ai soggetti con percentuale di invalidità e riduzione della capacità lavorativa tra il 74% ed il 99%, per un importo pari a 286,81 euro, nel rispetto di determinati limiti di reddito, e soggetto a rivalutazione annuale.

→ **SMART WORKING PER I LAVORATORI FRAGILI FINO AL 31 DICEMBRE 2021.** Messaggio 13 ottobre 2021 n. 3465.

### Nota

Fino al 31 dicembre 2021 per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria che non possono svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato,

*entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza (art. 26, c. 2, DL 18/2020 convertito in L. 27/2020).*

*È prorogata fino al 31 dicembre 2021 (art. 2 ter DL 111/2021 convertito in L. 133/2021) anche la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere la propria attività in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.*

*I ricorsi amministrativi proposti contro i provvedimenti di diniego delle tutele previste in caso di quarantena e di assenza di soggetti provvisti di certificazione medica sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti dell'Istituto e riesaminati in autotutela, anche se sono stati già presentati presso i Comitati di gestione.*

*In attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti, la stessa previsione vale anche per i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego del certificato di malattia da COVID-19 (nonché quelli simili già presentati presso i suddetti Comitati di gestione).*

*In ogni caso, il lavoratore può presentare ricorso all'Autorità giudiziaria.*

→ **TFR E DEL TFS MODALITÀ DI DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE FINALIZZATA ALLA CESSIONE ORDINARIA E ALLA CESSIONE AGEVOLATA. Messaggio n. 3436 del 12 ottobre 2021.**

**Nota**

*Con il messaggio 3436/2021 di ieri, l'Inps comunica che, nell'ambito del progetto "TFR E TFS IN un click" ha reso disponibile la nuova funzionalità, con il fine di accelerare le richieste da parte degli ex dipendenti pubblici che intendono effettuare una cessione ordinaria (Dpr 180/1950) oppure a condizioni agevolate (DL 4/2019) del trattamento.*

*Le condizioni agevolate si applicano nei limiti di 45mila euro, nei confronti dei lavoratori che cessano dal servizio con i requisiti di pensione quota 100, vecchiaia, anticipata, cumulo, addetti alle attività gravose o particolarmente faticose e pesanti nonché precoci. Il costo di tale operazione è pari al rendimento dei titoli di Stato aventi durata pari a quella del prestito, maggiorato di uno spread dello 0,40 per cento.*

*Con il messaggio 1038/2019, l'Inps aveva reso disponibile un primo applicativo per la quantificazione e simulazione del Tfs, finalizzato alla cessione della prestazione in favore degli istituti di credito.*

*La richiesta – che necessita solo di dati minimali e verifica in modo automatico il possesso dei requisiti – può essere presentata anche tramite dispositivi mobili (tablet e smartphone), con lo scopo di coinvolgere l'utenza in un rapporto diretto, trasparente e interattivo.*

→ **ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI: RICHIESTA DI ARRETRATI FINO AL 31 OTTOBRE. Messaggio 5 ottobre 2021 n. 3340.**

**Nota**

*È stato prorogato al 31 ottobre 2021 il termine entro cui presentare domanda per ottenere l'assegno temporaneo per figli minori e poter riscuotere le mensilità arretrate a decorrere dal 1° luglio 2021.*

*Il messaggio dell'Inps conferma inoltre la scadenza del 31 dicembre 2021 quale termine massimo entro cui presentare la domanda per l'assegno temporaneo che è una prestazione ponte in vista dell'assegno unico a sostegno dei figli a carico.*

*Vediamo di ricapitolare i punti principali di questa prestazione.*

*L'Assegno temporaneo è una prestazione erogata dall'Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo disposta a favore dei nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare.*

*Di conseguenza i destinatari dell'assegno risultano essere i nuclei familiari: di lavoratori autonomi; in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione; di coloro che beneficiano degli assegni dei destinatari dell'assegno nucleo familiare privi però dei relativi requisiti.*

**Requisiti.** Sono numerose le condizioni richieste per chiedere l'assegno temporaneo tra cui le principali sono le seguenti:

1. residenza in Italia da almeno due anni oppure in alternativa ai requisiti della residenza minima, essere titolari di un contratto di lavoro di durata almeno di sei mesi;
2. pagamento in Italia delle imposte sui redditi;
3. possesso di un determinato Isee di base di 7.000 euro e massima di 50 mila euro;
4. convivenza col minore in una dimora abituale collocata nello stesso comune.

**Misura dell'assegno.** Fino a concorrenza della soglia di Isee di 7mila euro l'assegno spetta in misura piena, cioè 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi.

La misura dell'assegno è aumentata di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

**Somme arretrate.** La misura è in vigore dal 1° luglio 2021 e le somme arretrate, come detto, verranno riconosciuto solo se la domanda verrà presentata entro il prossimo 31 ottobre 2021.

In casi di presentazione successiva a tale data, l'assegno temporaneo verrà riconosciuto dal mese stesso.

→ **INVALIDITÀ CIVILE, NUOVO SERVIZIO ONLINE PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE.** Messaggio INPS 1° ottobre 2021 n. 3315.

**Nota**

È stato rilasciato sul sito dell'INPS un nuovo servizio online - denominato "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile" - che consente ai cittadini di inoltrare all'Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande.

→ **CESSIONE QUINTO PENSIONE: AGGIORNATI I TASSI D'INTERESSE.** Messaggio n. 3341 del 2021

**Nota**

L'INPS provvede ad aggiornare i tassi effettivi globali medi (TEGM) ai fini della determinazione dei tassi usurari da applicare alle operazioni di cessione del quinto per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. In particolare:

- fino a 15.000 euro il tasso medio è pari a 11,11;

- oltre i 15.000 euro il tasso medio è pari a 7,19.

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati sono determinati come segue:

- fino a 59 anni: 8,30% per importi fino a 15.000 euro – 6,19 per importi superiori a 15.000 euro;

- da 60 a 64 anni: 9,10% per importi fino a 15.000 euro – 6,99 per importi superiori a 15.000 euro;

- da 65 a 69 anni: 9,90% per importi fino a 15.000 euro – 7,79 per importi superiori a 15.000 euro;

- da 70 a 74 anni: 10,60% per importi fino a 15.000 euro – 8,49 per importi superiori a 15.000 euro;

- da 75 a 79 anni: 11,40% per importi fino a 15.000 euro – 9,29 per importi superiori a 15.000 euro.

## ISPettorato Nazionale Lavoro

→ **MATERNITÀ E INTERDIZIONE ANTICIPATA: CHIARIMENTI SU CONGEDO ANTE E POST PARTUM.**  
Nota n. 1550 del 2021.

**Nota**

L'INL fornisce indicazioni specifiche riguardanti le procedure di rilascio dei provvedimenti di maternità. In particolare, il documento di prassi prende in esame i casi di interdizione anticipata e post partum, con riferimento sia alla data di decorrenza della interdizione spettante alla lavoratrice che non può essere

assegnata ad altre mansioni, che al recupero dei giorni di congedo non fruiti ante partum per via della interdizione anticipata.

**Individuazione della data di decorrenza del provvedimento.** L'intervento nasce per rispondere ai quesiti inerenti al rilascio dei provvedimenti di interdizione di cui all'art. 17, c. 2 lett. b) e c), D.Lgs. 151/2001, ovvero:

-quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

-quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Con riferimento alle due fattispecie sopra descritte sono sorte particolari difficoltà in merito all'individuazione della data decorrenza del provvedimento di interdizione.

I quesiti pervenuti alla Direzione dell'INL richiedevano infatti chiarimenti sull'individuazione puntuale della data di decorrenza e in particolare se questa debba essere ricondotta alla data di presentazione dell'istanza oppure alla data di rilascio del provvedimento da parte dell'INL.

L'Ispezzato individua nel DPR 1026/76 la fonte a cui fare riferimento, nella quale viene esplicitato che il presupposto per l'astensione dal lavoro debba essere l'emanazione del provvedimento, che deve avvenire entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza. Pertanto, la data di decorrenza dell'astensione è stabilita nella data di adozione del provvedimento.

Unica eccezione è rappresentata dall'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, che consente all'INL di emettere con effetto immediato, salvo eventuali successivi accertamenti, l'astensione dal lavoro della lavoratrice.

Ciò è possibile quando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice interessata, produca una dichiarazione nella quale attesta di non poterla adibire ad altre mansioni.

**Prolungamento del congedo post partum.** Durante i 7 mesi di vita del figlio, la lavoratrice non può essere adibita a mansioni pericolose, faticose o insalubri.

In questi casi il datore di lavoro dovrà adibire la lavoratrice ad altre mansioni e ove questo non sia possibile il Servizio ispezzato del ministero del Lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio.

Se i giorni antecedenti alla data presunta del parto non vengono goduti (ad esempio nel caso di un parto anticipato), questi possono essere accodati al congedo post partum.

L'INL precisa che lo stesso meccanismo è applicabile anche all'interdizione post partum della durata massima di 7 mesi.

Nel caso in cui quindi il congedo ante partum non sia stato completamente fruito, i giorni non fruiti potranno essere sommati alla durata del congedo post partum prolungato a 7 mesi.

Nel caso di interdizione prolungata per 7 mesi, nei provvedimenti verrà indicata la data di decorrenza a partire dalla quale conteggiare i 7 mesi, a cui poi andranno sommati i giorni di congedo ante partum non fruiti.

Si ricorda infine che il Modello INL 11 viene utilizzato per richiedere l'interdizione anticipata/post partum per "lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino".

Nel modulo deve essere indicata la data presunta del parto e viene richiesta l'integrazione con il certificato di nascita del figlio.

## MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

→ **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI, FIRMATO IL PROTOCOLLO.**  
Comunicato Min. Pubblica Amministrazione 7 ottobre 2021.

**Nota**

*Il ministro dell'Università e della Ricerca e il ministro per la Pubblica Amministrazione hanno firmato, il 7 ottobre, un protocollo d'intesa per potenziare la formazione, l'aggiornamento professionale e lo sviluppo di competenze dei dipendenti pubblici, attraverso collaborazioni e specifiche convenzioni con le Università.*

*Il protocollo definisce una cornice istituzionale, in vista dei futuri accordi operativi con primarie Università ed enti di ricerca su tutto il territorio nazionale per accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionale del personale delle amministrazioni pubbliche.*

**In particolare, il protocollo promuove:**

- misure per favorire l'iscrizione dei dipendenti pubblici a corsi di laurea, anche magistrali
- valorizzazione delle esperienze di dottorato nelle amministrazioni
- elaborazione di programmi di ricerca coerenti con gli interessi specifici di singole amministrazioni
- individuazione di percorsi formativi per l'orientamento professionale
- individuazione di percorsi per il conseguimento dei titoli di studio di interesse
- partecipazione a master di primo e secondo livello
- attuazione di misure in materia di contratti di apprendistato di alta formazione e promozione della formazione nell'ambito dei contratti a tempo determinato

**MINISTERO DEL LAVORO**

- **CONTRIBUTO PER I GENITORI DISOCCUPATI O MONOREDDITO CON FIGLI CON DISABILITÀ. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha sottoscritto il Decreto riguardante il contributo previsto per i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021.**

**Nota**

la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la concessione di un contributo ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il beneficio, che ai fini fiscali non concorre alla formazione del reddito del soggetto percettore e che è cumulabile con il reddito di cittadinanza, è corrisposto dall'Inps, su domanda del genitore, con cadenza mensile.

L'importo è di 150 euro per ogni mese ed è riconosciuto da gennaio e per l'intera annualità.

Aumenta a 300 e a 500 euro se il genitore ha due o più figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%.

L'ammissione è riservata ai residenti in Italia che dispongano di un valore ISEE non superiore a 3.000 euro.

Il richiedente deve essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale.

È considerato disoccupato, ai fini che qui interessano, colui che sia privo di impiego o la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all'anno o 4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo.

È invece monoreddito colui che ricava tutto il suo reddito esclusivamente dall'attività lavorativa, anche se prestata verso più datori o chi è destinatario di una pensione previdenziale. In entrambe i casi, non rileva l'eventuale proprietà della casa di abitazione.

Il decreto prevede che la misura possa essere sospesa nel caso di ricovero temporaneo del figlio disabile presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

È ora attesa la circolare INPS che fornirà le istruzioni operative per la presentazione della domanda e che, dovrà consentire anche il recupero degli importi spettanti per i pregressi mesi del 2021.



→ **LAVORATORI FRAGILI: SMART WORKING E TUTELE PREVIDENZIALI FINO AL 31 DICEMBRE**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. Comunicato del 5 ottobre 2021.**

**Nota**

*Estese per i lavoratori fragili, fino al 31 dicembre 2021, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio e la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.*

*Per i lavoratori fragili l'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero è estesa fino al 31 dicembre 2021.*

**Assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero.** *Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.*

*A fronte di questa ulteriore proroga, il limite massimo di spesa a carico dello Stato aumenta, per l'anno 2021 da 282,1 a 396 milioni di euro.*

*Qualora dal monitoraggio delle domande presentate dai datori di lavoro emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.*

*Per l'equiparazione dell'assenza al ricovero rimane però valido il tetto massimo indennizzabile di 180 giorni nell'anno solare, tetto che probabilmente è già stato raggiunto dai lavoratori portatori di gravi patologie che ne abbiano già fruito a partire dall'inizio dell'anno 2021.*

**Smart working emergenziale.** *L'estensione del periodo dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre s.a. comporta altresì che, fino alla fine dell'anno 2021, i lavoratori fragili svolgano, di regola, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.*

**GAZZETTA UFFICIALE**

→ **G.U 14 ottobre 2021 n. 246 D.P.C.M. 12-10-2021**

**Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.**

→ **G.U 13 ottobre 2021 n. 245 D.P.C.M 8 ottobre 2021**

**Dipartimento della Funzione Pubblica, recante Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.**

→ **G.U 4 ottobre 2021 n. 237**

**Ministero degli Interni Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.**

**Nota**

*Il nuovo decreto modifica il vigente decreto ministeriale 10 marzo 1998, soprattutto sul fronte della formazione. Quando entrerà in vigore, il 4 ottobre 2022, il nuovo decreto abrognerà le parti del Dm del 1998 riguardanti informazione e formazione dei lavoratori, designazione e formazione degli addetti antincendio e la gestione delle emergenze.*

**Addetti alla sicurezza.** Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio secondo i criteri del piano di emergenza dove sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.

E' necessario adottare le misure finalizzate alla formazione sui rischi di incendio secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

**Formazione degli addetti e dei docenti.** Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l'attestato di idoneità tecnica. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti, dal datore di lavoro o dai lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente alle esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

→ G.U 4 ottobre 2021 n. 237. DM 7 settembre 2021:

#### **Linee guida per il coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa sociale**

##### **Nota**

Il D.Lgs. 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) ha previsto l'obbligo del coinvolgimento dei lavoratori attraverso gli statuti delle imprese sociali oppure tramite i regolamenti aziendali delle stesse (art. 11).

Pertanto, gli statuti delle imprese sociali devono disciplinare:

- i casi e le modalità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche attraverso i loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;
- per le imprese sociali che presentano le caratteristiche per redigere un bilancio in forma abbreviata, deve essere prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia nell'organo di amministrazione, sia in quello di controllo dell'impresa sociale.

Per coinvolgimento dei lavoratori si intende "un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi".

In pratica, il coinvolgimento dei lavoratori deve avvenire soprattutto riguardo situazioni che incidono direttamente sia sulle condizioni di lavoro, sia sulla qualità dei beni e servizi.

Spetta all'impresa sociale individuare le modalità per coinvolgere i lavoratori, considerando:

- la natura dell'attività svolta;
- le categorie di soggetti che occorre coinvolgere;
- le dimensioni dell'impresa sociale, anche al fine di valutare l'impatto sociale delle attività svolte.

**Le modalità di coinvolgimento dei lavoratori.** Il coinvolgimento dei lavoratori deve avvenire almeno una volta l'anno fornendo agli stessi informazioni sull'impresa sociale riguardanti, ad esempio, l'andamento effettivo e prevedibile dell'attività di impresa, le eventuali criticità che rileva l'organo di controllo interno, le decisioni aziendali sui rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, le condizioni del lavoro, i



contratti di lavoro, i profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le decisioni che comportano cambiamenti rilevanti per gli utenti e gli altri soggetti interessati.

Le informazioni devono essere fornite in modo che tutti gli interessati (lavoratori, rappresentanze sindacali, volontari, stakeholders, ecc.) possano acquisirle in modo corretto: vanno, pertanto, rese disponibili nella sede legale e attraverso i canali telematici e informatici (ad esempio, sito internet e newsletter).

La consultazione potrà avvenire in differenti modalità, in base a quanto previsto dallo statuto o dai diversi regolamenti aziendali, che prevedono la costituzione di comitati o assemblee speciali rappresentative dei lavoratori o degli utenti.

Ai comitati o alle assemblee rappresentative dovranno essere affidati i seguenti compiti:

-esprimere pareri sulle materie oggetto di informazione per i lavoratori;

-nominare un rappresentante ai fini della partecipazione dei lavoratori e degli utenti all'assemblea degli associati e dei soci

-nominare un rappresentante sia nell'organo di amministrazione che in quello di controllo, qualora si verificassero i casi previsti dall'art. 11, c. 4 lett. b), D.Lgs. 112/2017

Il parere dei rappresentanti dovrà essere richiesto ogni qualvolta dovessero verificarsi situazioni ritenute eccezionali che vadano ad intaccare gli interessi dei lavoratori, degli utenti e dei portatori di interessi, come, ad esempio, l'eventuale delocalizzazione, il trasferimento, la chiusura di sedi o di unità produttive, ecc.

Nel caso in cui l'organo di amministrazione non dovesse aderire a tali pareri, dovrà motivare la sua mancata adesione. I lavoratori dovranno nominare un loro rappresentante sia nell'organo di controllo che in quello direttivo, così come previsto dallo statuto dell'impresa sociale, che potrà addirittura prevedere la nomina di un rappresentante anche da parte degli utenti.

Inoltre, sia gli statuti che i regolamenti devono prevedere la partecipazione di un componente dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati, all'assemblea ordinaria e straordinaria senza diritto di voto.

Gli esiti del monitoraggio del coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e delle altre categorie interessate dovranno essere resi noti anche tramite il bilancio sociale.

Viene, comunque, fatto salvo l'accertamento di eventuali violazioni degli obblighi di informazione, di consultazione e di coinvolgimento nel corso dell'attività di vigilanza effettuata dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro e dalle altre amministrazioni pubbliche competenti.

#### PARERI

**PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L'OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANO L'INTERPRETAZIONE E L'OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL.**

→ **ARAN COMUNICAZIONE DI NON ADESIONE FONDO PERSEO-SIRIO. Comunicato 12 Ottobre 2021.**

La comunicazione della propria volontà di non aderire al Fondo Perseo-Sirio va indirizzata all'amministrazione di appartenenza.

L'ARAN non ha competenza al riguardo e non darà seguito ad alcuna comunicazione o risposta.

#### SENTENZE

→ **IL RICONOSCIMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN CASO DI SUPERIORE INQUADRAMENTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Corte di Cassazione 28 settembre 2021 n. 26274**

**Nota**

La Corte di Cassazione è intervenuta su una questione interpretativa riguardante la disciplina fissata dal CCNL per il Comparto degli Enti Pubblici Non Economici, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 52 D.Lgs. 165/2001, in ragione della quale non sussiste un automatismo nel passaggio di livello, né il diritto conseguente alle differenze retributive, poiché l'interpretazione corretta della norma contrattuale impone una valutazione diversa per l'attribuzione di un inquadramento superiore. Economici.

→ **RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO. PERMESSI LEGGE 104, CONVIVENZA NON SIGNIFICA COABITAZIONE.** Corte dei conti, sezione Lombardia Sentenza 20 settembre 2021 n. 261.

**Nota**

Nel rapporto di pubblico impiego, il concetto di assistenza a persona disabile con handicap grave, sia nell'ambito dell'istituto previsto dalla legge 104/1992, sia in quello di cui al decreto legislativo 151/2001, ai fini della concessione al dipendente pubblico dei relativi permessi, non va inteso come vicinanza continuativa ed ininterrotta alla persona disabile.

Il concetto di «convivenza» non deve necessariamente coincidere con quello di coabitazione, perché quello che rileva, per legge, ai fini della fruizione dei benefici concessi al dipendente per assistere il disabile è l'esigenza di soddisfare i bisogni di quest'ultimo in un momento della giornata in cui diversamente rimarrebbe privo di aiuto e di assistenza.

## ABC dei Diritti



### MANUTENZIONE IN CORSO